



Guida pratica per le domande di sostegno nell'ambito della promozione dell'italiano al di fuori della Svizzera italiana

La promozione delle lingue da parte della Confederazione si fonda sulla Legge sulle lingue del 5 ottobre 2007 (Lling) e sull'ordinanza sulle lingue. L'articolo 22a della legge prevede misure specifiche per la salvaguardia e la promozione dell'italiano al di fuori delle sue regioni linguistiche d'origine.

Queste disposizioni attuano il mandato costituzionale di promozione delle lingue nazionali e hanno come obiettivo il rafforzamento del quadrilinguismo svizzero, il consolidamento della coesione nazionale, la promozione del plurilinguismo individuale e istituzionale nonché la salvaguardia e la promozione mirata dell'italiano anche al di fuori delle regioni linguistiche d'origine.

Per incentivare i giovani a scegliere l'italiano nel loro percorso scolastico e per sostenere le comunità italofone al di fuori delle regioni linguistiche d'origine, **in conformità con l'articolo 25 dell'Ordinanza sulle lingue (Olang)**, la Confederazione sostiene progetti culturali e di sensibilizzazione nell'ambito della formazione. Sono presenti due linee di sostegno: **progetti destinati a bambini giovani che non conoscono l'italiano, volti ad aumentarne l'attrattiva come materia scolastica, nonché progetti culturali di portata sovregionale per bambini e giovani di lingua italiana residenti al di fuori delle regioni linguistiche d'origine, finalizzati a salvaguardare e rafforzare il legame con la lingua e la cultura italiana.**

L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in funzione della qualità, dell'efficacia dei progetti e della loro rilevanza per i destinatari.

Indicazioni generali

Nel contesto del sostegno della promozione dell'italiano al di fuori della Svizzera italiana sono sostenuti progetti nei seguenti ambiti:

- 1. Progetti culturali e di sensibilizzazione in ambito scolastico volti a promuovere l'interesse per la lingua e la cultura italiana tra bambini e giovani non italofoi;**
- 2. progetti culturali sovregionali volti a rafforzare il legame con la lingua e la cultura italiana di bambini e giovani italofoi residenti al di fuori delle regioni linguistiche d'origine.**

L'UFC decide dell'erogazione di aiuti finanziari e non sussiste alcun diritto a un sostegno. Per decidere se e in che misura sostenere finanziariamente un progetto, l'UFC si basa unicamente sul modulo di richiesta debitamente compilato e inoltrato nel rispetto dei termini.

I progetti devono avere una durata definita e possono essere inoltrati in modo continuativo tramite la piattaforma online per i contributi di sostegno FPF ([Link](#)).

L'UFC comunica la sua decisione, positiva e negativa, al più tardi tre mesi dopo l'inoltro del progetto.

Il sostegno secondo la presente ordinanza è sussidiario ad altre disposizioni di sovvenzione da parte della Confederazione in ambito culturale: i progetti che possono essere finanziati tramite altre disposizioni di promozione, come nell'ambito della formazione musicale, o scambi linguistici, o che sono coperti da contratti di prestazione già stipulati con l'Ufficio federale della cultura non potranno essere sostenuti.

1. Progetti culturali di sensibilizzazione alla lingua e alla cultura italiana

Nell'ambito della sensibilizzazione l'UFC sostiene:

- progetti culturali di sensibilizzazione alla lingua e alla cultura italiana **realizzati in contesti formativi e avendo come gruppo di riferimento bambini, giovani o giovani adulti in formazione; I progetti devono essere dedicati ad un pubblico che vive fuori dalla Svizzera italiana.**

- Il termine "progetto" si riferisce a singoli progetti di durata limitata. Offerte di tipo strutturale (come ad esempio corsi di italiano) non possono essere sostenute.

Quali progetti non sono sostenuti?

- scambi linguistici
- progetti di traduzione
- progetti per materiali didattici.

Chi può presentare un progetto?

I progetti possono essere presentati dalle seguenti istituzioni:

- Dipartimenti cantonali della pubblica educazione;
- Scuole dell'obbligo pubbliche;
- Scuole medie superiori;
- Scuole professionali;
- Scuole private riconosciute;
- Attori culturali (in collaborazione con le istituzioni sopracitate).

Quali sono i requisiti di promozione?

I progetti devono:

- rivolgersi a bambini, giovani o giovani adulti in formazione;
- svolgersi in ambito formativo;
- disporre di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata;
- fondarsi su solide basi specialistiche.

Quali sono i criteri di promozione?

Se tutti i requisiti di promozione sono soddisfatti, vengono valutati i criteri di promozione seguenti:

- Visione chiara e plausibile;
- Qualità contenutistica e specialistica;
- Rilevanza delle attività proposte;
- Plausibilità rispetto agli obiettivi della Confederazione.

Come deve essere strutturato il piano finanziario?

- Il finanziamento dei progetti deve avere una base solida. Gli aiuti finanziari dell'UFC ammontano al massimo al 75 per cento dei costi e ad un importo massimo di 100'000 franchi.
- Il piano finanziario si riferisce esclusivamente al progetto da valutare.
- Il piano finanziario deve dimostrare che le uscite e le entrate siano equilibrate e che il progetto sia realizzabile.
- L'attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per massimo il 10 per cento dei costi complessivi. Essa va conteggiata nel piano finanziario sia fra le entrate che fra le uscite.
- Fra le entrate devono essere riportate separatamente le prestazioni proprie (capitale proprio, entrate di altro genere), i mezzi di terzi (ad es. fondazioni, imprese, sponsor) e i sussidi pubblici (Comuni, Cantoni, UFC, altri servizi federali...).

2. Progetti culturali sovraregionali volti a rafforzare il legame con la lingua e la cultura italiana di bambini e giovani italofoeni residenti al di fuori delle regioni linguistiche d'origine

Nell'ambito della salvaguardia e del rafforzamento del legame con la lingua e la cultura italiana, l'UFC sostiene:

- **progetti culturali di portata sovraregionale** volti a rafforzare e mantenere il legame con la lingua e la cultura italiana, realizzati a favore di **bambini e giovani di lingua italiana** che vivono **al di fuori delle regioni linguistiche d'origine**;
- i progetti devono rivolgersi in modo mirato alla **diaspora italofoena in Svizzera** e promuovere l'uso, la trasmissione e la valorizzazione della lingua e della cultura italiana in contesti extrascolastici o complementari alla scuola.

Il termine «progetto» si riferisce a **iniziative singole di durata limitata. Offerte di tipo strutturale e permanente** (ad es. scuole di lingua, corsi regolari o istituzioni con attività ricorrenti) **non possono essere sostenute**.

Quali progetti non sono sostenuti?

- corsi di lingua italiana regolari o continuativi;
- scambi linguistici;
- progetti di traduzione;
- progetti per la produzione di materiali didattici;
- attività esclusivamente locali senza dimensione sovraregionale. Per sovraregionale si intendono attività che si svolgono su più città, cantoni o preferibilmente in diverse regioni linguistiche;

Chi può presentare un progetto?

I progetti possono essere presentati dalle seguenti istituzioni:

- associazioni e organizzazioni culturali attive nell'ambito della lingua e cultura italiana;
- fondazioni e istituzioni culturali;
- enti e organizzazioni della diaspora italofoena;
- istituzioni scolastiche o formative in collaborazione con le organizzazioni sopracitate;
- altri attori con comprovata esperienza nel lavoro con bambini e giovani.

Quali sono i requisiti di promozione?

I progetti devono:

- rivolgersi a **bambini e giovani di lingua italiana** residenti al di fuori delle regioni linguistiche d'origine;
- avere una **portata sovraregionale** o coinvolgere partecipanti provenienti da più Cantoni;
- contribuire in modo concreto al **rafforzamento del legame linguistico e culturale** con l'italiano;
- disporre di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata;
- fondarsi su solide basi specialistiche e su un concetto culturale coerente.

Quali sono i criteri di promozione?

Se tutti i requisiti di promozione sono soddisfatti, vengono valutati i seguenti criteri:

- visione chiara e plausibile del progetto;
- qualità contenutistica e culturale;

- rilevanza delle attività proposte per la diaspora italoфона;
- efficacia del progetto nel rafforzare il legame con la lingua e la cultura italiana;
- coerenza con gli obiettivi della Confederazione in materia di politica linguistica.

Come deve essere strutturato il piano finanziario?

- Il finanziamento dei progetti deve avere una base solida. Gli aiuti finanziari dell'UFC ammontano **al massimo al 75 per cento dei costi complessivi** e a un importo massimo di **100'000 franchi**.
- Il piano finanziario si riferisce esclusivamente al progetto da valutare.
- Il piano finanziario deve dimostrare che le uscite e le entrate siano equilibrate e che il progetto sia realizzabile.
- L'attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per **al massimo il 10 per cento dei costi complessivi**; deve essere indicata sia tra le entrate sia tra le uscite.
- Tra le entrate devono essere riportate separatamente:
 - le prestazioni proprie (capitale proprio, entrate di altro genere),
 - i mezzi di terzi (fondazioni, sponsor, imprese),
 - i sussidi pubblici (Comuni, Cantoni, UFC, altri servizi federali).

Per maggiori informazioni potete contattare la sezione Cultura e società dell'UFC:

Signora Rosalita Giorgetti-Marzorati (rosalita.giorgetti@bak.admin.ch; tel. 058 / 469 20 40).

Stato: gennaio 2026